II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1996

che modifica la decisione 91/115/CEE, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

(96/174/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere dell'Istituto monetario europeo [4],

considerando che, a norma dell'articolo 109 F del trattato e dell'articolo 2 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (IME), l'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie al fine di garantire la stabilità dei prezzi adottando i provvedimenti necessari a preparare l'istituzione del sistema europeo di Banche centrali (SEBC), l'organizzazione di una politica monetaria unica e la creazione, nella terza fase, di una moneta unica nonché sorvegliando lo sviluppo dell'ecu;

considerando che, a norma dell'articolo 109 F, paragrafo 3 del trattato, al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva ai suoi compiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui la promozione dell'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e delle procedure che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE), la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, rileva l'informazione statistica necessaria e coopera con la Commissione; che è pertanto opportuno, nel corso della seconda fase, preparare le opportune procedure di cooperazione nell'ambito della realizzazione dell'Unione economica e monetaria;

considerando che è pertanto opportuno modificare la decisione 91/115/CEE [5],

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 91/115/CEE è modificata come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 3 bis*

Il comitato può, di propria iniziativa, emettere pareri su ogni questione inerente alle statistiche d'interesse comune per la Commissione e le autorità statistiche nazionali, da una parte, e per l'Istituto monetario europeo (IME) e le banche centrali nazionali, dall'altra. Nell'adempimento dei propri compiti, il comitato rende noto il proprio parere a tutte le parti interessate.»;

[1] GU n. C 359 del 16. 12. 1994, pag. 10.
[2] GU n. C 269 del 16. 10. 1995, pag. 198.
[3] GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 52.
[4] Parere espresso il 16 gennaio 1995.

[5] GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti dell'IME. Può inoltre partecipare alla riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato monetario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e l'IME hanno diritto a un voto.

Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.»;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il comitato elegge il proprio presidente secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.»

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI